



LINARES PIZZO
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio n. 7068

Raccolta n. 4157

**ATTO INTEGRATIVO DI TRASFORMAZIONE DI COMITATO
NON RICONOSCIUTO IN FONDAZIONE ETS**

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque novembre duemilaventicinque

(5 novembre 2025)

In Milano, nel mio studio in Largo Augusto n. 7.

Davanti a me **Andrea Pizzo**, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

Don Fabio Francesco Ferrario, nato a Monza (MB già MI) il 9 ottobre 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione

"FONDAZIONE MATTEO 25 ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE MATTEO 25 ETS"**

con sede in Brugherio, Via Santa Caterina da Siena n. 56, codice fiscale 94626400157;

PREMETTE QUANTO SEGUE

a) con atto in data 1 agosto 2025 a mio rogito Rep. n. 6682/3946, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II in data 6 agosto 2025 al n. 87856 Serie 1T, il comitato non riconosciuto denominato "COMITATO MATTEO 25 - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" è stato trasformato nella predetta Fondazione;

b) in data 30 settembre 2025 con comunicazione n. 157889 di repertorio l'Organo competente ha richiesto di integrare l'istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (c.d. RUNTS), modificando l'articolo 20 (L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE);

c) a tal fine, nel sopra citato atto, era stato conferito apposito incarico al Presidente del Consiglio Direttivo di espletare tutte le pratiche e di effettuare tutti gli adempimenti richiesti per il buon fine dell'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), conferendo allo stesso a tal fine ogni più ampio potere, ivi incluso quello di apportare all'atto medesimo e all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Don Fabio Francesco Ferrario, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della FONDAZIONE MATTEO 25 ENTE DEL TERZO SETTORE, in esecuzione dei poteri allo stesso attribuiti nell'atto di trasformazione in data 1 agosto 2025 a mio rogito Rep. n. 6682/3946, sopra citato, provvede a modificare l'articolo 20 dello Statuto della sopra menzionata Fondazione come segue:

"- ART. 20 - L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE

20.1 L'Organo di controllo, che può essere anche monocratico, è

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO
DI MILANO - DP II**

IN DATA 12/11/2025

AL N. 116590 - 1T

EURO 200,00

nominato dall'Assemblea ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

20.2 All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Al momento della nomina, l'Assemblea stabilisce se, e in che misura, i membri dell'organo di controllo prestino la loro opera gratuitamente o verso l'attribuzione di un compenso.

20.3 Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore."

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto della Fondazione; detto documento si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Le spese relative al presente atto sono a carico della Fondazione.

Mi dispensa il comparente della lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che lo approva.

Consta di un foglio, scritto in parte con mezzi informatici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, su due intere pagine e quanto sin qui della terza.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti venti.

All'originale firmato: Fabio Ferrario Francesco - Andrea Pizzo (L.S.)

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE MATTEO 25 ENTE DEL TERZO SETTORE"
o, in forma abbreviata,
"FONDAZIONE MATTEO 25 ETS"**

* * * * *

- ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi **"CTS"**) è costituita una Fondazione di partecipazione riconosciuta denominata

"FONDAZIONE MATTEO 25 ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata,

"FONDAZIONE MATTEO 25 ETS"

(d'ora innanzi, la **"Fondazione"**).

1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo **"Statuto"**), dal CTS e dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la **"Normativa Applicabile"**).

1.3 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi, il **"RUNTS"**) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

- ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in **Brugherio (MB)**.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

- ART. 3 - DURATA

3.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

- ART. 4 - SCOPO

4.1 La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale.

4.2 In particolare, la Fondazione intende:

- agire per eliminare o ridurre il disagio individuale e familiare dei giovani preadolescenti, adolescenti e post-adolescenti, derivante da difficoltà sociali;
- porsi come soggetto mediatore tra scuola, famiglia e istituzioni varie impegnate nel contrasto al disagio e alla devianza giovanile e in particolare in relazione a situazioni di tossicodipendenza, bullismo, dispersione scolastica, alcolismo e abbandono di minori;
- operare in favore dei giovani preadolescenti, adolescenti e post-adolescenti, che manifestano comportamenti di violenza, devianza e disagio sociale;
- accompagnare e sostenere le famiglie in difficoltà rispetto alle sfide poste dall'educazione giovanile;
- fare informazione in merito al disagio e alla devianza sociale giovanile.

- ART. 5 - ATTIVITA'

5.1 La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

5.2 In particolare, la Fondazione si propone di:

- proporre e realizzare dei progetti individuali di recupero e reinserimento sociale e/o scolastico di giovani devianti, previamente condivisi con l'istituzione competente, la famiglia, l'eventuale comunità di accoglienza e il giovane stesso al fine di consentirne l'effettiva riuscita;
- attivare nelle scuole o presso le famiglie un servizio di assistenza legale, sociale e di ascolto rivolto ai giovani, agli adulti e alle loro famiglie che si trovano in condizioni di svantaggio (es. droga, violenza domestica; bullismo; situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti; disadattamento, devianza e degrado), finalizzato al recupero sociale e educativo;
- promuovere e organizzare un servizio di pronto intervento e accoglienza dei minori non accompagnati;
- realizzare iniziative informative e formative, anche di carattere ricreativo e culturale, sul disagio e la devianza giovanile, finalizzate alla prevenzione dello stesso;
- sensibilizzare e informare l'opinione pubblica in merito al disagio e alla devianza sociale giovanile, attraverso riunioni, incontri, eventi, conferenze, iniziative, mostre, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione;
- fornire sostegno economico alle famiglie dei giovani devianti che versano in condizioni di indigenza e comunque a tutte le persone che vivono un disagio sociale e che si trovano in condizioni di povertà.

5.3 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

- ART. 6 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

6.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

- ART. 7 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

7.1 Il patrimonio della Fondazione è composto dalla dotazione iniziale **di euro 30.000,00 (trentamila)**, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e da fondi raccolti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.

7.2 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta la fusione o lo scioglimento dell'ente.

7.3 Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

7.4 La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

7.5 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

- ART. 8 - PARTECIPANTI

8.1 Sono “**Partecipanti**” alla Fondazione (al singolare, il “**Partecipante**”) i soggetti che hanno concorso alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

8.2 La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

8.3 I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;

b) Partecipanti Benemeriti, i quali sono costituiti dalle scuole o dagli enti privati e pubblici ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche e delle loro qualità;

c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti perlopiù rappresentati da genitori o comunque cittadini ammessi in ragione delle loro caratteristiche e delle loro qualità; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

8.4 L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la “**Domanda**”) proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Arbitro Unico, di cui oltre.

Il soggetto che presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

8.5 L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "**Quota Iniziale**"), a seconda della natura di Partecipante Benemerito o Partecipante Ordinario.

Ogni Partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, la "**Quota Annuale**"), a seconda della natura di Partecipante Benemerito o Partecipante Ordinario.

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

- ART. 9 - DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE

9.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

9.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della recezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

9.4 Il Consiglio Direttivo può decidere a maggioranza l'esclusione del Partecipante per grave e reiterato inadempimento degli impegni e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti o di devolvere i contributi previsti nel presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario ai doveri di prestazioni non patrimoniali.

È altresì espressamente attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare l'esclusione dei Partecipanti, nel caso in cui i requisiti di ammissione dei medesimi vengano meno nel corso della loro partecipazione in dette qualità alla Fondazione.

Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno successivo al secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Arbitro Unico. Qualora sia proposta l'impugnazione innanzi all'Arbitro Unico:

- a) l'Arbitro Unico decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Arbitro Unico;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata, sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della delibera di esclusione.

- ART. 10 - ORGANI

10.1 Sono Organi necessari della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori (d'ora innanzi **“l'Assemblea”**);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi **“il Presidente”**);
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo.

10.2 Sono Organi eventuali della Fondazione:

- a) il Segretario Generale;
- b) il Tesoriere;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Revisore legale dei conti.

- ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI FONDATORI

11.1 L'Assemblea è l'organo di indirizzo della Fondazione.

11.2 L'Assemblea è costituita esclusivamente dai Partecipanti Fondatori e si riunisce almeno una volta all'anno.

11.3 L'Assemblea, tra l'altro:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

- nomina, determinandone il numero, i componenti del Consiglio Direttivo e ne dispone la revoca;
- nomina l'Organo di controllo (anche monocratico), determinandone il compenso, e ne dispone la revoca;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei conti e ne dispone la revoca;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del CTS;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

11.4 L'Assemblea dei Partecipanti Fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora; esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

11.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) o, in alternativa, dal Consigliere più anziano di età.

11.7 E' possibile partecipare alle riunioni dell'Assemblea anche mediante audio, video conferenza, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 16.6.

11.8 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

- ART. 12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI FONDATORI

12.1 L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti Fondatori.

12.2 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 Ogni Partecipante Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti Fondatori, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

12.5 Ogni Partecipante Fondatore può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante Fondatore che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

12.6 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

- ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri.

13.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

13.3 In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere rinominato nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

- ART. 14 - IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

14.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea e, ove questa non abbia provveduto, dal Consiglio Direttivo; può essere nominato un Vice Presidente, il quale avrà gli stessi poteri del Presidente, in via disgiunta tra loro.

14.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

14.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, esercita i poteri delegatigli dal Consiglio e ha facoltà, nell'ambito dei poteri delegati, di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, pubblici e privati.

14.4 In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente al più presto.

14.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente, o qualora non sia nominato, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

- ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

15.2 In particolare il Consiglio:

- a) fissa, nel rispetto dello scopo, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- b) approva il piano pluriennale e/o il piano annuale delle attività della Fondazione elaborati dal Presidente e approva eventuali regolamenti interni;
- c) predispone il bilancio sociale ed il bilancio di esercizio di ciascun anno solare entro il 31 dicembre, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- d) nomina (ove ritenuto necessario) il Segretario Generale, definendone le relative incombenze, attribuzioni e trattamento economico, nonché la durata dell'incarico;
- e) nomina (ove ritenuto necessario) il Tesoriere, definendo le relative incombenze, e il trattamento economico nonché la durata dell'incarico;
- f) nomina (ove ritenuto necessario) o revoca i membri del Comitato Scientifico, determinando l'eventuale relativo gettone di presenza;
- g) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti; amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate, e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- h) può delegare al Presidente la facoltà di avvalersi della collaborazione di Consulenti, esperti nelle diverse materie, che esprimano il loro parere in relazione ai progetti programmati e formulino proposte in ordine ai programmi di attività della Fondazione stessa che vengano loro sottoposti; i Consulenti, su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

15.3 Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ad un Comitato Esecutivo sia ai singoli componenti il Consiglio stesso.

15.4 Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il solo rimborso delle spese documentate.

- ART. 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei suoi membri.

16.2 La convocazione si effettuerà con lettera raccomandata o a mezzo PEC o con qualunque altro mezzo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data di riunione, al domicilio di ciascun componente del Consiglio Direttivo ed ai componenti dell'Organo di

controllo (se nominato); in caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con messaggio di posta elettronica, spedito almeno tre giorni prima di quello della data di riunione.

16.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di più della metà dei componenti in carica; in seconda convocazione, le delibere sono valide qualunque sia il numero dei componenti in carica.

16.4 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

16.5 Le deliberazioni del Consiglio vengono trascritte in apposito libro ed ogni verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, che potrà essere nominato dal Consiglio, anche fra persone esterne al Consiglio stesso.

16.6 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

- ART. 17 - LEGALE RAPPRESENTANZA

17.1 Il Presidente e il Vice Presidente sovrintendono allo svolgimento dell'attività della medesima, hanno la rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio ed hanno la facoltà di nominare avvocati per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e di revocarli.

17.2 La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al membro più anziano del Consiglio Direttivo che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente e il Vice Presidente nei casi di loro assenza o impedimento; di fronte ai terzi, la firma del membro più anziano del Consiglio Direttivo fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

17.3 La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli Consiglieri cui il Consiglio Direttivo abbia delegato parte dell'esercizio dei propri poteri nei limiti della delega.

- ART. 18 - IL SEGRETARIO GENERALE

18.1 Compete al Segretario Generale, ove nominato, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle decisioni del Presidente; egli esercita, tra gli altri, i seguenti i poteri:

- la preparazione dei programmi di attività della Fondazione e la loro presentazione al Consiglio Direttivo per l'approvazione, nonché la successiva attuazione ed il controllo dei risultati;
- la predisposizione dei bilanci, del budget e della relazione dell'attività svolta, in collaborazione con il Tesoriere (se nominato);

- la redazione dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, salvo che – per diversa disposizione di legge o per indicazioni del Presidente – sia nominato di volta in volta un segretario per ogni singola riunione.

- ART. 19 - IL TESORIERE

19.1 Il Tesoriere, ove nominato:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

- ART. 20 - L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE

20.1 L'Organo di controllo, che può essere anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

20.2 All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Al momento della nomina, l'Assemblea stabilisce se, e in che misura, i membri dell'organo di controllo prestino la loro opera gratuitamente o verso l'attribuzione di un compenso.

20.3 Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

- ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

21.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

21.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

21.4 La Fondazione non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

- ART. 22 - SCIOGLIMENTO

22.1 Qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione si scioglie.

22.2 Per l'esecuzione della liquidazione, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che potrà anche essere scelto tra i suoi componenti.

22.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

- ART. 23 -CLAUSOLA COMPROMISSORIA

23.1 Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, i Parte-

cipanti e la Fondazione in dipendenza dalla esecuzione o dalla interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro Unico che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

23.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

23.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove la Fondazione ha sede.

23.4 La spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

- ART. 24 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

24.1 Per quanto non espressamente previsto al presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti e le norme del Codice Civile in materia.

All'originale firmato: Fabio Ferrario Francesco - Andrea Pizzo (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'Articolo 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Milano, dodici novembre duemilaventicinque.
Firmato digitalmente dal Notaio Andrea Pizzo.